

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013

155/2013/R/EEL

**RIDETERMINAZIONE DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE
RELATIVO ALLA SOCIETÀ IDROELETTRICA VALCANALE S.A.S. PER GLI ANNI DAL
2004 AL 2010 E AGGIORNAMENTO DEL MEDESIMO FATTORE PER L'ANNO 2011**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 aprile 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 - Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011 - Allegato A alla deliberazione 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/elt 163/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/09);

- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2010, ARG/elt 16/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 16/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2011, ARG/elt 118/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 118/11);
- la deliberazione 15 marzo 2012, 93/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 93/2012/R/EEL);
- la comunicazione della società Idroelettrica Valcanale S.a.s. all'Autorità, del 21 marzo 2013 (prot. Autorità 011191 del 21 marzo 2013: di seguito comunicazione del 21 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - sono state condotte specifiche istruttorie;
- con la deliberazione ARG/elt 163/09, l'Autorità ha approvato il fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. (di seguito: società);
- la società è concessionaria del servizio di distribuzione elettrica nel Comune di Tarvisio ed opera il suddetto servizio tramite la rete storica di proprietà, la rete acquisita da Enel Distribuzione S.p.A. e la rete gestita in virtù di un contratto in uso gratuito con la curatela fallimentare del Gruppo Acciaierie Weissenfels (di seguito: rete ex Weissenfels);
- ai fini della determinazione del fattore Csa per l'anno 2004, sono stati presi a riferimento i ricavi e i costi riferiti alla gestione dell'intero servizio di distribuzione operato dalla società nel Comune di Tarvisio tramite le suddette reti; tuttavia, ai fini della suddetta determinazione non sono stati considerati né gli ammortamenti né i costi di capitale investito relativi alla rete ex Weissenfels, in assenza di dati contabili utili alla ricostruzione di tali valori;
- con comunicazione del 10 marzo 2010 (protocollo Autorità n. 10701/A del 10 marzo 2010), la società ha presentato istanza alla Direzione Tariffe ai fini del riconoscimento, nell'ambito della perequazione specifica aziendale riconosciuta per l'anno 2004, del valore degli ammortamenti e del capitale investito relativo alla rete ex Weissenfels; con la medesima comunicazione la società ha altresì dichiarato di aver recuperato la documentazione contabile necessaria alla determinazione del valore dei cespiti della suddette rete;
- il comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04 stabilisce che, qualora successivamente al 1 gennaio 2003, l'impresa distributrice (ammessa al regime di perequazione specifica aziendale) abbia realizzato operazioni di gestione

straordinaria tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione relativa all'esercizio 2003 non più rappresentativi della realtà dell'impresa per gli anni successivi, la stessa avrà l'obbligo di comunicarle all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della definizione dell'istruttoria e potrà richiedere un supplemento di istruttoria;

- con comunicazione del 1 aprile 2010 (protocollo Autorità n. 13636), la Direzione Tariffe dell'Autorità ha richiesto alla Cassa di avviare un supplemento di istruttoria, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'istanza della società del 10 marzo 2012;
- ai sensi del comma 3.2, dell'allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza presentata dalla società e per lo svolgimento della relativa istruttoria;
- in data 3 dicembre 2012 (prot. Autorità 40082 del 6 dicembre 2012), la Cassa ha comunicato all'Autorità le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza presentata dalla società;
- dalle risultanze, di cui al precedente alinea, è emerso che solo una parte del valore dei cespiti afferenti la rete ex Weissenfels è ricostruibile, in maniera attendibile, sulla base delle informazioni riportate nel libro cespiti dell'impresa che li aveva acquistati in origine (Idroweiss S.r.l.); per questi cespiti è altresì possibile valorizzare il relativo ammortamento secondo le vite utili stabilite dall'Autorità;
- con comunicazione del 20 dicembre 2012 (prot. Autorità 42605 del 20 dicembre 2012), la società ha comunicato che le trattative per l'acquisto della rete ex Weissenfels dalla curatela fallimentare sono ancora in corso e che non è stimabile, in tempi certi, la relativa conclusione;
- i principi di regolazione tariffaria delle infrastrutture di rete fissati dall'Autorità prevedono il riconoscimento, in capo all' esercente, del valore dell'ammortamento di cespiti, utilizzati per lo svolgimento del servizio, anche di proprietà di terzi o di cespiti per i quali l' esercente non abbia sostenuto alcun costo di acquisizione o di costruzione; la finalità di tali principi è di permettere un flusso di autofinanziamento necessario alla ricostituzione dello stock di capitale afferente i suddetti cespiti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 16/10 ha aggiornato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, della deliberazione 316/07, il fattore Csa, già fissato per il 2004 per la società;
- la deliberazione ARG/elt 118/11 ha aggiornato, per il 2008, ai sensi del comma 42.4, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, il fattore Csa già fissato per il 2004 per la società;
- le deliberazioni ARG/elt ARG/elt 118/11 e 93/2012/R/EEL hanno aggiornato, per il 2009 e per il 2010, ai sensi del comma 42.5, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, il fattore Csa, già fissato per il 2004 per la società;
- con comunicazioni del 18 maggio 2012 (protocollo Autorità 15160 del 18 maggio 2012) e del 19 giugno 2012 (protocollo Autorità 18576 del 19 giugno 2012), la società ha comunicato, alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, di avere trasmesso dati errati alla Cassa ai fini della perequazione generale relativamente agli anni precedenti il 2010;

- i dati errati comunicati dalla società ai fini della perequazione generale relativamente agli anni precedenti il 2010 sono stati utilizzati per la determinazione del fattore Csa per i medesimi anni;
- la Cassa, con comunicazione del 31 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 34874 del 5 novembre 2012) ha comunicato all’Autorità i risultati di perequazione generale per l’anno 2011 relativi alla società;
- la Cassa, con comunicazioni del 22 gennaio 2013 (prot. Autorità n. 3264 del 22 gennaio 2013) e del 23 gennaio 2013 (prot. Autorità n. 3374 del 23 gennaio 2013) ha comunicato agli Uffici dell’Autorità i nuovi risultati di perequazione generale relativi alla società per gli anni dal 2007 al 2010, calcolati sulla base dei dati corretti inviati da quest’ultima;
- con la comunicazione del 21 marzo 2013, la società ha trasmesso agli Uffici dell’Autorità, in maniera definitiva, i dati corretti relativi agli investimenti e alle altre grandezze fisiche necessarie al calcolo dell’aggiornamento del fattore Csa per gli anni fino al 2011; con la medesima comunicazione, la società ha attestato formalmente di aver proceduto alla trasmissione alla Cassa dei dati corretti e definitivi necessari al calcolo della perequazione generale per gli anni fino al 2011, i cui risultati sono stati comunicati da parte di questa all’Autorità nel mese di gennaio 2013;
- la rideterminazione del fattore Csa per l’anno 2004, da un lato e i nuovi dati inviati dalla società relativi agli investimenti e necessari al calcolo della perequazione generale, dall’altro, comportano la necessità di ricalcolare il fattore Csa riconosciuto alla società per tutti gli anni fino al 2011;
- in data 28 marzo 2013 (prot. Autorità 012202), l’Autorità ha comunicato, alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s., le risultanze istruttorie relative al supplemento di istruttoria condotta ai sensi del comma 6.2, dell’ Allegato A alla deliberazione 96/04; la società, con propria comunicazione del 3 aprile 2013 (prot. Autorità 012720 del 3 aprile 2013), ha rinunciato alla richiesta di audizione finale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., il fattore Csa per l’anno 2004, al fine di tener conto del valore dell’ammortamento della rete ex Weissenfels;
- rideterminare il medesimo fattore Csa per gli anni dal 2005 al 2010 e contestualmente aggiornarlo, per l’anno 2011, sulla base dei dati corretti e definitivi in possesso degli Uffici dell’Autorità;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di comunicare, alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s., i valori del ricavo ammesso perequato relativo alla distribuzione elettrica per gli anni dal 2005 al 2011, sulla base dei dati definitivi trasmessi da questa alla Cassa ai fini della perequazione generale

DELIBERA

1. di rideterminare il fattore Csa per gli anni dal 2004 al 2010 e aggiornare il medesimo fattore per il 2011, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., come di seguito riportato:

<i>Anno</i>	<i>Fattore Csa</i>
2004	0,5566
2005	0,5368
2006	0,5408
2007	0,5183
2008	0,4945
2009	0,4869
2010	0,4317
2011	0,4845

2. dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di comunicare, alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s., i valori del ricavo ammesso perequato relativo alla distribuzione elettrica per gli anni dal 2005 al 2011, sulla base dei dati definitivi trasmessi da questa alla Cassa;
3. di disporre che la Cassa corrisponda, alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s., gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni dal 2004 al 2011, indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1. e del ricavo ammesso perequato comunicato dagli Uffici dell'Autorità;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. e alla Cassa;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni